

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 31 MARZO 1950

(39^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma di un contributo straordinario di lire 11 milioni per la prima rassegna nazionale di arti figurative » (836-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

BERGMANN, *relatore* Pag. 327
PRESIDENTE 328

« Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria » (N. 899):

BARACCO, *relatore* 328, 330, 331
BOGGIANO-PICO 330
RUINI 330
FANTONI 330, 331
RICCIO 331
MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 331

« Estensione al personale dipendente degli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni » (N. 948) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LODATO, *relatore* 332

« Revisione delle tabelle organiche degli enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale avventizio » (N. 950) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BISORI, *relatore* Pag. 333

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Raffeiner, Riccio, Ruini e Sacco.

È altresì presente l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma di un contributo straordinario di lire 10.000.000 per la prima rassegna nazionale di arti figurative » (N. 836-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma di un contributo straordinario di lire 10.000.000 per la prima rassegna di arti figurative ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergmann.

BERGMANN, *relatore*. Questo disegno di legge era già stato approvato dal Senato. La Camera dei deputati però ha apportato una mo-

dificazione all'articolo 2 per cui le spese relative alla concessione del previsto contributo sono a carico del bilancio del Ministero del tesoro, mentre nel testo primitivo il contributo figurava a carico anche del Ministero della pubblica istruzione. La modifica è stata apportata forse per diminuire il peso sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, che è già così esiguo.

PRESIDENTE. Per noi ha poco interesse il fatto che il contributo sia ricavato da un bilancio o da un altro; anzi è preferibile che esso gravi su quello del Ministero del tesoro piuttosto che su quello della pubblica istruzione, a cui non è opportuno sottrarre alcuna somma, data la sua inadeguatezza ai bisogni. A me sembra, quindi, che la modifica apportata dalla Camera dei deputati possa essere approvata.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo approvato dalla Camera, di cui do lettura:

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente graverà sul capitolo 419 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Faccio presente che il senatore Menotti ha presentato per questo disegno di legge il seguente ordine del giorno: « La 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, dopo aver approvato l'erogazione di 11 milioni quale contributo straordinario all'Ente Esposizione Quadriennale d'Arte a Roma, fa voti:

1º che si giunga entro il più breve termine alla cessazione del regime commissariale e alla riorganizzazione di questo importante organismo mediante la riforma del suo statuto e la nomina di regolari organi direttivi democratici;

2º che il Commissario dell'Ente presenti il bilancio dettagliato della gestione dal 1944 in poi;

3º che il pagamento delle passività risultanti alla data odierna avvenga sotto il diretto controllo del Ministero del tesoro ».

MENOTTI. Mi astengo dall'illustrare tale ordine del giorno, non ritenendolo necessario.

PRESIDENTE. A me sembra che l'ordine del giorno Menotti si faccia interprete di idee su cui già la Commissione si è trovata concorde.

Lo pongo quindi ai voti.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Boggiano Pico: « Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria » (N. 899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria ».

Dichiaro aperta la discussione generale

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baracco.

BARACCO, relatore. Il comune di Montecastello, sito in provincia di Alessandria, con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, fu soppresso ed unito a quello di Pietramarazzi: con successivo decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, la frazione Fiondi venne aggregata al comune di Bassignana.

Tali provvedimenti suscitarono le proteste delle popolazioni interessate in quanto non giustificati nè da ragioni finanziarie, nè da ispirazione degli abitanti, nè dalla necessità di una maggiore convenienza per il migliore funzionamento unitario dei servizi comunali.

A liberazione avvenuta nel Paese dal regime dittatoriale, il malcontento, che era stato forzatamente sopito, si risvegliò e si acui sino a determinare proteste e contrasti.

Fu così che la popolazione del soppresso comune, con domanda firmata dalla grande maggioranza dei suoi abitanti, debitamente legalizzata nelle sue firme dal notaio Brezzi, fece istanza alla prefettura di Alessandria per la ricostituzione, chiedendo nel contempo che venisse nuovamente incorporata nella circoscrizione del ricostituendo Comune la frazione Fiondi, che, come ho sopra detto, ne era stata

staccata per unirla al finitimo comune di Bassignana.

Il Consiglio comunale di Pietramarazzi, con voto unanime dei suoi componenti, espresse parere favorevole per l'accoglimento della istanza.

Vennero quindi predisposti statuti, accertamenti e proposte dirette ad ottenere nel modo più conveniente il voto unanime e concorde delle popolazioni interessate.

Col disegno di legge d'iniziativa del senatore Boggiano Pico si mira alla ricostituzione del comune di Montecastello e contemporaneamente, per ovvie ragioni di economia legislativa che consigliano di non moltiplicare i provvedimenti, si propone anche che, nella circoscrizione del ricostituendo comune, venga compresa la frazione Fiondi.

Le ragioni addotte dal proponente sono convincenti e, a mio parere, meritano il nostro consenso, salvo l'opportunità di apportare al provvedimento due lievi modifiche delle quali dirò più avanti le ragioni.

Dalla documentazione allegata alla pratica si rileva che sussistono nella specie le condizioni che la nostra Commissione ha ritenuto opportuno di fissare come necessarie per l'accoglimento delle proposte di ricostituzione degli enti comunali soppressi dal passato regime. Infatti vi è la documentazione di una manifestazione di volontà collettiva debitamente garantita da autentica notarile: per la verità non si raggiungono i tre quinti degli elettori, ma la domanda risale al 1946 e venne firmata da oltre 300 capi di famiglia, su cui grava l'onere finanziario e tributario della quasi totalità dei contribuenti: d'altra parte il consiglio comunale di Pietramarazzi con voto unanime di tutti i suoi componenti ha espresso voto favorevole per la ricostituzione, prova evidente che tale è l'aspirazione unanime di tutti gli abitanti.

Inoltre nessuna opposizione venne mossa a tale deliberato; per di più, il comando dell'Arma dei carabinieri all'uopo interessato, riferisce che l'aspirazione degli abitanti è in tale senso concorde e senza contrasti.

Tutte le amministrazioni interessate, comuni, deputazione provinciale, prefettura, sono inoltre concordi sull'accoglimento della domanda.

La sufficienza finanziaria per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi sia per il comune da ricostituire, sia per quello di Pietramarazzi risulta evidente dai rispettivi bilanci di previsione redatti con rigorosa cura ed all'uopo la ragioneria provinciale che li ha sottoposti ad attento vaglio conclude con lo esprimere il parere: « che in linea economico-finanziaria nulla osta per la richiesta di ricostituzione, risultando che il nuovo ente può assicurare il funzionamento dei servizi pubblici senza far ricorso ad integrazioni statali ».

Analogo consenso ha manifestato l'ispettore che il Prefetto inviò *in loco* per le opportune indagini al riguardo.

In verità il numero della popolazione del nuovo comune (833 abitanti, comprendendo la frazione Fiondi) non è di grande rilievo ma tale insufficienza è controbilanciata da altre considerazioni di carattere amministrativo ed ambientale. Consigliano per la ricostituzione ragioni storiche, ossequio alla volontà concorde, unanime e senza contrasti delle popolazioni interessate, il fatto che il nuovo ente ha la propria sede comunale efficiente, la scuola, la parrocchia, il cimitero ed infine la circostanza che la sua aggregazione al comune di Pietramarazzi ha determinato un completo abbandono per la conveniente sistemazione del suo concentrico e per la regolare manutenzione delle strade, suscitando proteste e malcontenti. Resta da esaminare la proposta di comprendere nella nuova circoscrizione la frazione di Fiondi, già aggregata nel comune di Bassignana. Dalla documentazione si evince che tale Comune, in pieno accordo con quello di Pietramarazzi, ha provveduto alla delimitazione dei rispettivi confini con particolare riguardo alla predetta frazione.

Venne all'uopo affrontato un progetto, a firma del geometra Castelli, che ha ottenuto l'approvazione del comune di Bassignana e di quello di Pietramarazzi con regolari deliberazioni a norma di legge, debitamente viste dalla Giunta provinciale amministrativa. Ritengo, quindi, opportuno apportare una lieve modifica al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, aggiungendo la frase « in conformità al progetto di delimitazione di confini approvato dai comuni di Bassignana e di Pietramarazzi » e ciò per il riflesso che con la

formula adottata si incorporerebbe nella nuova circoscrizione tutta la superficie territoriale già facente parte del comune di Montecastello, senza tener conto della nuova delimitazione che ha formato oggetto di accordo di entrambi gli enti interessati.

Propongo, infine, di modificare pure la dizione del terzo comma dell'articolo 1, sostituendo alle parole « sentita la Giunta provinciale amministrativa » le altre « sentite le amministrazioni interessate » e ciò per ovvie ragioni.

Concludendo, per le suesposte considerazioni, propongo l'approvazione del disegno di legge, con le modificazioni di cui sopra.

BOGGIANO PICO. Ringrazio il senatore Baracco della perspicua relazione al mio modesto disegno di legge e, naturalmente, aderisco ed accetto le modificazioni che sono state da lui proposte per le giuste ragioni esposte. Dato che dalla nostra Commissione, per altri comuni anche di minore importanza di quello di Montecastello, è stata accolta la domanda di autonomia, ritengo che anche il comune di Montecastello risponda a tutti quei requisiti di capacità finanziaria e di altra natura che sono richiesti. Innanzi tutto vi è la volontà degli abitanti, che si è manifestata in maniera così concorde, per cui penso si debba senz'altro accogliere il desiderio espresso dalle popolazioni interessate. In questo senso pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge da me presentato.

RUINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione poichè sono stato sempre contrario alla ricostituzione di questi piccoli organismi comunali. Nel campo della magistratura, di fronte al problema dell'organizzazione dei suoi servizi, si proporrà di abolire molte preture locali, dato che vi sono ormai sistemi di comunicazioni sufficienti per la soddisfazione delle esigenze della giustizia di tutte le categorie di cittadini. Mi sembra, poi, che da parte della nostra Commissione vi sia stata una deliberazione in base alla quale, per domandare la ricostituzione di un comune, occorre la richiesta di tre quinti degli elettori. Si risponderà che la popolazione di Montecastello, desiderosa della ricostituzione del suo Comune, aveva agito in tal senso prima che noi deliberassimo la decisione suesposta. Ma può essere questa una ragione decisiva, trattandosi di un

argomento così sostanziale? Dichiaro, quindi, che desidero risulti a verbale che mi astengo dal voto perchè, approvando tale provvedimento, noi violeremmo quanto da noi stessi stabilito ed in secondo luogo perchè non credo si debba assecondare troppo questa tendenza alla ricostituzione di piccoli Comuni.

FANTONI. Ho avuto l'onore di fare la relazione a progetti di legge per la ricostituzione di 17 o 18 comuni e per tutti i singoli casi ho tenuto sempre presente quanto era stato stabilito dalla nostra Commissione: tra le decisioni prese dalla nostra Commissione vi era appunto quella del criterio della richiesta dei tre quinti della popolazione per l'accoglimento della proposta di ricostituzione del Comune. Tenendo conto di questi precedenti, dichiaro che, pur non mettendomi contro le conclusioni dell'onorevole relatore, vorrei però che si decidesse la sospensiva di questo disegno di legge e nel frattempo si invitasse la popolazione interessata a dare la propria adesione alla domanda per la ricostituzione del comune di Montecastello. Così avremo modo di vedere se si raggiungono i tre quinti stabiliti; altrimenti la domanda decadrebbe automaticamente.

PRESIDENTE. Chiedo al collega onorevole Boggiano Pico se non ritenga opportuno aderire alla proposta di sospensiva dell'onorevole Fantoni. Si tratterebbe di attendere circa due mesi per poi riprendere in esame il progetto di legge.

BARACCO, *relatore*. Desidero far rilevare che la domanda della popolazione di Montecastello venne presentata quando le disposizioni della nostra Commissione non erano ancora note. Allora ci si limitò ad accertarsi che più della metà del numero dei contribuenti fosse favorevole alla ricostituzione in Comune. C'è inoltre una deliberazione firmata da tutti i 15 componenti del Consiglio comunale di Pietramarazzi che, inequivocabilmente, hanno espresso voto favorevole alla ricostituzione del comune di Montecastello.

Per queste considerazioni ritengo superato il fatto dei tre quinti, poichè si può ritenere con certezza che la grande maggioranza della popolazione sia favorevole.

FANTONI. Mi permetto di insistere, in quanto desidererei che la Commissione avesse una linea di coerenza; sarei anzi d'avviso che,

per le proposte di ricostituzioni, si nominassero due relatori al fine di avere una più ampia garanzia.

RICCIO. A mio avviso, si potrebbe stabilire di condizionare l'efficacia della legge al fatto che entro il termine di tre mesi venga depositata presso la competente Prefettura la domanda di adesione di almeno tre quinti degli elettori.

PRESIDENTE. Non mi sembra, onorevole Riccio, che il legislatore possa fare delle leggi condizionate.

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, mi ha comunicato che il Ministero dell'interno è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di sospensione presentata dal senatore Fantoni.

(Non è approvata).

FANTONI. Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito colla circoscrizione preesistente alla sua aggregazione.

Nella sua nuova circoscrizione viene compresa anche la frazione Fiondi, già aggregata, con decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, al comune di Bassignana.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

BARACCO, relatore. Siccome i Comuni interessati hanno fatto un progetto di delimitazione sia dell'uno come dell'altro Comune, già vistato dalla Giunta provinciale amministrativa, propongo, come ho già detto, di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole « al Comune di Bassignana » le altre « in conformità del progetto di delimitazione di confini approvato dai comuni di Bassignana e

Pietramarazzi »; in questo modo si eviterebbe ogni inconveniente di delimitazione.

Al terzo comma dell'articolo 1, proporrei inoltre di sostituire l'inciso « sentita la Giunta provinciale amministrativa » con l'altro « sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa »; questo per dar modo ai comuni interessati di esprimere il proprio parere sul regolamento dei loro futuri rapporti patrimoniali e finanziari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Baracco al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore Baracco al terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla sua aggregazione.

Nella sua nuova circoscrizione viene compresa anche la frazione Fiondi, già aggregata con decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, al comune di Bassignana, in conformità del progetto di delimitazione di confini approvato dai comuni di Bassignana e Pietramarazzi.

Il Prefetto di Alessandria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

(È approvato).

Metto ai voti gli altri articoli del disegno di legge:

Art. 2.

Gli organici del comune di Pietramarazzi e del ricostituito comune di Montecastello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pietramarazzi che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi: « Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni » (N. 948) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lodato.

LODATO, relatore. Il disegno di legge in esame, proposto dai deputati Morelli e Cappugi, ha come oggetto l'estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 ed 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

Al riguardo osservo che, per l'istituzione di ruoli speciali transitori e per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio dell'Am-

ministrazione dello Stato, ha provveduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Questo provvedimento legislativo ebbe anche per fine di porre contemporaneamente termine a nuove assunzioni al fine di poter conseguire una diminuzione nei quadri del personale avventizio, con lo scopo precipuo di una riduzione di spese.

Esso si è proposto altresì di favorire l'esodo spontaneo dei propri dipendenti con la concessione di particolari benefici a coloro che volontariamente domandassero la risoluzione del rapporto di impiego e di lavoro entro un anno dalla data di pubblicazione. Il termine scaduto il 7 aprile 1949 venne prorogato a tutto dicembre con la legge 12 luglio 1949, n. 386.

Essendo evidente che la necessità sentita dall'Amministrazione dello Stato, che provocò i provvedimenti legislativi accennati, esiste in pieno e si può dire benissimo in misura maggiore per quella degli Enti locali, i quali — come è noto — sono quasi tutti in disastrose condizioni economiche, si ritiene sia conveniente ed opportuno, per alleviare gli oneri derivanti da eccessive spese del personale, approvare l'attuale disegno di legge.

Ritengo però opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 1 e i tre commi dell'articolo 4, sostituendo alle parole « tre mesi » le altre « sei mesi », in quanto il termine previsto di tre mesi sembra troppo breve agli interessati per presentare le loro domande e all'Amministrazione per deliberarle.

RICCIO. Mi associo alla proposta del relatore.

BISORI. Mi associo anch'io.

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Sono d'accordo colla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, sono applicabili ai segretari comunali e provinciali.

Le relative domande dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma di questo articolo 1, tendente a sostituire alle parole « tre mesi » le altre « sei mesi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 1, nel testo emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli Enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'articolo 1. Gli Enti che deliberano tale estensione debbono lasciare vacanti per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla metà dei dipendenti che usufruiranno del beneficio. Qualora un solo dipendente usufruisca del beneficio, deve essere lasciato vacante un posto.

È in facoltà degli Enti, che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, accogliere o meno, in relazione alle esigenze dei propri servizi, le singole domande di anticipato collocamento a riposo.

(È approvato).

Art. 3.

I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative amministrazioni verseranno, in rate annuali, non superiori a cinque, ai competenti Istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio.

Il versamento di tali quote da parte degli Enti costituisce spesa obbligatoria.

(È approvato).

Art. 4.

La deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 2 può essere adottata dagli Enti ivi previsti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dei dipendenti di tali Enti per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di tre mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma.

L'Amministrazione deve deliberare su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al primo, secondo e terzo comma, tendente a sostituire alle parole « tre mesi » le altre « sei mesi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 4, nel testo emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi ed altri: « Revisione delle tabelle organiche degli Enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale avventizio » (N. 950)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Revisione delle tabelle organiche degli enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale avventizio ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bisori.

BISORI, *relatore*. Il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, abrogò i regi decreti legge 16 agosto 1926, n. 1577 e 25 novembre 1926, n. 1208, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Successivamente, il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sul personale non di ruolo degli enti locali, dispose all'articolo 3 che i posti di ruolo che entro un anno si rendessero disponibili a seguito, tra l'altro, di « revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 », fossero conferiti, entro certi limiti e con determinate norme, ai dipendenti non di ruolo che avessero determinati requisiti.

Con legge 8 marzo 1949, n. 99, fu stabilito che fossero conferiti a termine del precitato decreto 1948, n. 61, cui peraltro si apportarono talune modifiche, anche i posti che si rendessero « disponibili per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legge luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950 ».

Il 16 febbraio 1950 i deputati Cappugi ed altri proposero che questo termine fosse prorogato al 31 agosto 1950, imponendosi agli enti indicati nell'articolo 1 del decreto 1948, n. 61, di « provvedere all'adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso decreto e dalla predetta legge 8 marzo 1949, n. 99 », sotto comminatoria che altrimenti avrebbe provveduto la Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 della legge comunale e provinciale. I proponenti spiegavano che la proroga era necessaria perchè pochissimi enti avevano finora modificato le loro piante organiche e perchè pendevano vari disegni di legge sul personale degli enti locali e particolarmente sugli avventizi.

La prima Commissione della Camera dei deputati esaminò, in sede legislativa, la proposta nella seduta del 15 corrente, relatore l'onorevole Numeroso. Questi propose che ai primi due commi del disegno Cappugi fosse sostituito un unico comma, di contenuto un po' diverso. Il Governo, poi, propose che il terzo comma fosse soppresso. Queste proposte furono approvate e fu anche aggiunto, su proposta del relatore, un nuovo comma. Fu cambiato, infine, il titolo della legge.

Questa giunge così al nostro esame assai cambiata nella forma, rispetto alla proposta originaria, ma a questa corrispondente nel contenuto essenziale.

Prima caratteristica del testo approvato dalla prima Commissione della Camera — ed anche del testo originario — è che, mentre il decreto 1945, n. 48, abrogava un divieto di modificare gli organici restituendo così agli enti locali la facoltà di modificarli, col testo ora in esame a tale facoltà viene sostituito per gli enti locali l'obbligo di rivedere i loro organici qualora, a termini del decreto 1945, n. 48, già non li abbiano riveduti: e ciò entro il 31 dicembre prossimo. L'innovazione è notevole, ma accettabile, perchè il lungo blocco degli organici, durato dal 1926 al 1945, rende praticamente necessaria, dovunque, una revisione degli organici.

Seconda caratteristica del testo sottoposto è di stabilire — ed è questo il fine cui precipuamente mirarono i proponenti — che i posti che risulteranno disponibili attraverso la predetta revisione saranno conferiti a termini dei decreti 1948, n. 61, e 1949, n. 99: quindi con particolare riguardo agli avventizi. La norma appare opportuna, essendo ragionevole — per le considerazioni addotte dai proponenti, cui ho già accennato — che ancora per qualche mese gli avventizi degli enti locali godano delle disposizioni dettate in loro favore dai decreti 1948, n. 61, e 1949, n. 99.

Resta fuori questione, naturalmente, che la revisione degli organici dovrà dagli enti essere effettuata nell'interesse obiettivo del servizio e ispirarsi alle sue esigenze, tenendo conto anche delle possibilità finanziarie; e non dovrà certo venir attuata esclusivamente nell'interesse soggettivo degli avventizi e al solo scopo di procurare loro uno stabile posto, ancorchè l'interesse del servizio o le possibilità finanziarie dell'Ente non comportassero la necessità della istituzione del posto stesso.

A seguito di queste considerazioni, propongo l'approvazione del disegno di legge, senza alcuna modifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, devono prov-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

39ª RIUNIONE (31 marzo 1950)

vedere, qualora non vi abbiano già provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 31 dicembre 1950.

I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osser-

vanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.